

## IVA

---

# **Modalità di certificazione dei corrispettivi per la rivendita di titoli di sosta**

di Marco Peirolo

## La rivendita

**di titoli di sosta** agli utenti finali deve essere certificata mediante **ricevuta** indipendentemente dalla **natura pubblica o privata** dei gestori degli autoparcheggi. Nel caso, però, in cui i **gestori siano privati**, il rivenditore può emettere, in nome e per conto loro, **fattura elettronica** se richiesta dall'utente finale, soggetto passivo Iva.

È il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate

nella [risposta](#)

[all'interpello n. 135 del 9 maggio 2019](#) in merito alle **modalità di certificazione fiscale dei corrispettivi per la vendita dei titoli di sosta** dopo le novità in materia di **fatturazione elettronica** in vigore dall'anno in corso.

Ai fini in esame, occorre considerare distintamente le cessioni di titoli di sosta di gestori istituzionali e di gestori privati.

Le prime (**cessioni**

**di titoli di sosta di gestori istituzionali**) sono **operazioni fuori campo Iva** ai sensi dell'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), come già chiarito dalle [risoluzioni 210/E/2001 e 174/E/2002](#)

e sono **certificate mediante ricevuta emessa**, in nome proprio, dalla **società** che rivende i titoli. In sostanza, **l'acquisto e la rivendita dei titoli di sosta** costituiscono **operazioni non soggette a Iva** per carenza del **presupposto soggettivo** d'imposta, con la conseguenza

che, per esse, non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, ma è sufficiente l'**emissione di ricevute con numerazione univoca**, in nome e per conto del gestore istituzionale.

Le seconde (cessioni **di titoli di sosta di gestori privati**) rientrano, invece, nel **regime monofase** di cui all'[articolo 74, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#), mediante il quale l'Iva viene **assolta una sola volta**, alla fonte, dal gestore, mentre **tutti i successivi passaggi sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta**.

Ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, D.M. 30.07.2009](#), in relazione alle **operazioni di vendita**, nei documenti eventualmente rilasciati, **l'imposta non è indicata separatamente dal corrispettivo** della prestazione, salvo che per quelle effettuate dall'esercente direttamente nei confronti di soggetti operanti nell'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione che si pongano quali utilizzatori del servizio. In tal caso, la fattura è emessa dall'esercente **entro 90 giorni** dal ricevimento della richiesta.

In sostanza, gli **acquisti dal gestore privato e le successive vendite agli utenti finali** sono certificati mediante ricevuta che, per gli **acquisti**, deve essere **emessa in nome e per conto del gestore**, mentre per le successive **vendite** in nome proprio dal rivenditore, **senza indicazione separata dell'Iva** e con specificazione che **l'operazione non è soggetta a Iva** ai sensi del citato [articolo 74, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#).

Tuttavia, se l'**utente finale, soggetto passivo Iva, richiede la fattura**, la stessa – come specificato dall'[articolo 1, comma 2, D.M. 30.07.2009](#) – deve essere emessa direttamente dall'esercente **entro 90 giorni** dal ricevimento della richiesta, nel qual caso il rivenditore **emette fattura in nome e per conto del gestore privato del parcheggio**,

mentre gli eventuali servizi offerti dal rivenditore vanno fatturati separatamente.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella [risposta all'interpello n. 135/2019](#), la fattura deve essere **emessa in formato elettronico**, indicando il **gestore privato del parcheggio** nel campo **“soggetto emittente”**, esponendo l'importo dell'Iva e inserendo nel campo **“altri dati gestionali”** il riferimento che trattasi di **operazione rientrante nel regime monofase**.

L'Agenzia ha confermato che la fattura elettronica deve essere emessa **entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta**.